

ARBITRAGGIO E ASPETTI LEGALI

APPUNTI SU LEGGI NEL CAMPO ARBITRALE

ASPETTI SULLE LESIONI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del c.c. il Partecipante dichiara di aver attentamente esaminato tutte le clausole contenute nella dichiarazione di esonero di responsabilità degli organizzatori e di approvarne specificamente tutti i punti elencati.

Lesioni personali sono regolate dall'art. 582 del Codice penale italiano secondo cui:

Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha una durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste negli artt. 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nel n. 1 e nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.

La “responsabilità civile” si configura pertanto quando si è responsabili di un fatto ovvero di una condotta commissiva od omissiva che abbia causato danni a terzi e la legge, in questo caso, prevede il risarcimento della controparte

L'ILLECITO SPORTIVO E LA RESPONSABILITÀ PENALE

La nozione di “illecito sportivo” è stata ritagliata proprio sulla base dei principi di lealtà, correttezza e rispetto dell'avversario, con riferimento all'inosservanza sia dei canoni di condotta generalmente previsti per la disciplina

Solo il superamento di tale soglia rende i comportamenti lesivi perseguibili penalmente a titolo di “dolo” o di “colpa”.

Si ha dunque “illecito sportivo” quando si violano le regole tecniche della disciplina sportiva praticata; si viola cioè il cosiddetto rischio consentito; l'uso della forza è spropositato in rapporto al tipo di sport praticato, alla natura della gara (professionista o amatoriale, amichevole o ufficiale).

IL DANNO

Il danno da risarcire consiste in:

- Danno patrimoniale, che si verifica quando si è determinata una diminuzione del patrimonio del danneggiato.
- Danno non patrimoniale che consiste nella lesione di interessi giuridicamente rilevanti e attiene alle sofferenze patite dal danneggiato alla sua vita di relazione e/o alla sua salute.

Art 1218 CC (RESPONSABILITÀ DEL DEBITORE)

La responsabilità contrattuale

La responsabilità contrattuale è la responsabilità derivante dall'inadempimento o dall'inesatto adempimento o dall'adempimento tardivo di una preesistente obbligazione quale che ne sia la fonte (ad esclusione del fatto illecito); ciò significa che nel nostro ordinamento ogni obbligazione assunta con contratto deve essere adempiuta secondo criteri di correttezza e diligenza, pena il risarcimento del danno

Art. 2043 CP (RISARCIMENTO PER FATTO ILLECITO)

La responsabilità extracontrattuale

Qualunque fatto “doloso” o “colposo” che cagioni ad altri un “danno ingiusto”, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno

Si può sin d'ora precisare che ai fini dell'esclusione della “colpa” in capo dell'arbitro e conseguentemente l'insorgere, in capo al medesimo, la responsabilità extracontrattuale, ed è possibile, ma è più esatto dire indispensabile, dimostrare di aver agito con diligenza, prudenza e perizia.

Il dovere di vigilanza degli arbitri, da cui deriva una sorta di “culpa in vigilando” in caso di danni per fatti illeciti degli atleti (minorenni), va poi commisurato all'età ed al grado di maturazione/esperienza raggiunto dagli atleti in relazione al caso concreto ed è da ritenersi esclusa oltre il limite temporale della minore età del danneggiato.